



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Taranto" indetta con nota del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35898/MATTM per l'approvazione del "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL SpA". Ecodì srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua il sito di "Taranto" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

✓ Resp. Dir. Distretto L.
Forze di polizia
08/2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa" trasmesso dalla Ecodi srl con nota del 12 febbraio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 9870/MATTM del 13 febbraio 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 marzo 2020 con protocollo n. 16950/MATTM con la quale si chiede il regime vincolistico delle aree interessate dal "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa" e l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano;

Visto il documento "Analisi vincolistica delle aree del sito ex opificio LAMEL SpA" trasmesso con nota del 20 marzo 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20151/MATTM del 20 marzo 2020;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35898/MATTM con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa";

Visto il parere dell'ARPA Puglia sul "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa" trasmesso con nota del 28 maggio 2020 con protocollo n. 33448, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 39618/MATTM del 29 maggio 2020;

Vista la documentazione trasmessa dalla Ecodi srl con nota del 28 giugno 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 49918/MATTM del 1° luglio 2020, in riscontro al parere dell'ARPA Puglia di cui al punto precedente;

Considerato che, al fine di non interrompere l'iter autorizzativo del "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa", la documentazione trasmessa dalla Ecodi srl con nota del 28 giugno 2020 non è stata presa in considerazione, tenuto conto che l'Azienda potrà adeguarsi alle prescrizioni formulate dall'ARPA Puglia e riportate nel presente provvedimento nella fase di esecuzione del Piano;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 luglio 2020 con protocollo n. 54167 con la quale, al fine di acquisire il "sentito" del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa";

Tenuto conto che nella nota Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35898/MATTM di indizione della conferenza è indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 maggio 2020 con protocollo n. 35898/MATTM di indizione della conferenza è indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui

all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione dell'ex opificio LAMEL Spa” trasmesso dalla Ecodi srl con nota del 12 febbraio 2020, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la griglia di campionamento deve essere integrata con almeno 7 ulteriori punti di sondaggio (S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13) di cui 3 da attrezzare a piezometri (SPZ5, SPZ6, SPZ7) per un totale di 13 sondaggi geognostici e 7 piezometri, di cui uno già realizzato (SPZ1). Due sondaggi (S11, S12) devono essere effettuati all'interno del capannone dismesso per verificare tipologia e qualità dei terreni sottostanti. Tali indagini integrano la griglia sistematica adottata con ulteriori punti laddove si ritiene, dalle informazioni disponibili, che possano essere localizzate possibili fonti di contaminazione, come per esempio i materiali di riporto posti nelle adiacenze dei manufatti antropici (criterio di tipo ragionato). I sondaggi e piezometri da realizzare devono essere indicati con coordinate metriche nel Sistema UTM WGS84 33N e tavola con relativa ubicazione su ortofoto;
 - b. deve essere trasmesso il file vettoriale del piano di indagini proposto unitamente alla perimetrazione delle aree in cui, dalle foto aeree multi-temporali, risulta evidente la presenza di materiali di riporto, ossia le aree prossime al capannone principale e al corpo di fabbrica attiguo per il quale si segnala la presenza di coperture in amianto in fase di sgretolamento; devono essere restituiti file vettoriali comprendenti i manufatti presenti e quelli che possano costituire possibili centri di pericolo (serbatoi, cisterne, altro); tali strati informativi devono essere georiferiti nel sistema UTM33N WGS84 e restituiti nel formato “ESRI shapefile” al fine di poter verificare il posizionamento dei punti di campionamento proposti rispetto ad altre fonti informative disponibili nel GIS Agenziale;
 - c. per il top-soil devono prevedersi 6 prelievi dello strato superficiale (0-10 cm) su un quadrato di 50x50cm. L'esatta localizzazione deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio con l'Ente di controllo;
 - d. il prelievo dei campioni di terreno deve avvenire nell'insaturo a profondità di prelievo conformi a quanto indicato nell'Allegato 2, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in base anche al posizionamento della frangia capillare della falda superficiale ivi presente, nel seguente modo:
 - campione 1 Suolo Superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
 - campione 2 Suolo Profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
 - campione 3 Suolo Profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Ciascun campione deve essere rappresentativo di uno strato omogeneo dal punto di vista litologico. Deve comunque essere campionata separatamente ogni evidenza visiva e organolettica di potenziale contaminazione con spessore superiore ai 30 cm. Il materiale di

riporto “alloctono” non deve essere miscelato con gli strati pedologici/litologici naturali. Le risultanze stratigrafiche di ogni singolo sondaggio devono essere dettagliatamente documentate (stratigrafie di dettaglio e report fotografico delle cassette catalogatrici), con descrizione accurata di ciascuna matrice, eventuali variazioni cromatiche, della tessitura e dell’assortimento, nonché indicazione della profondità di rinvenimento di livelli saturi dell’acquifero superficiale. Le perforazioni devono essere condotte sino a raggiungimento e attraversamento di un metro del substrato argilloso impermeabile. I sondaggi che non sono attrezzati a piezometro, dopo il campionamento del terreno, devono essere sigillati con riempimento dall’alto o iniezione di miscele bentonitiche dal fondo;

- e. l’eventuale rinvenimento di “materiali di riporto” deve essere valutato coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmessa con nota del 14 maggio 2014 con protocollo n. 13338/TRI (test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998) per verificare se detti materiali possano rappresentare fonte di contaminazione, come sorgente primaria, per le acque sotterranee piuttosto che considerarli come potenziale sorgente di contaminazione secondaria (matrice terreno). A tal fine, dopo aver distinto per ogni sondaggio, lo spessore di materiale di riporto e di litologia naturale sottostante, devono essere campionate distintamente le due matrici. Sui materiali di riporto, oltre alle analisi sulla frazione passante i 2 mm (vedere set analitico terreni di cui alla prescrizione punto successiva), deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 più il Vanadio, il Bario e i Cianuri liberi. I risultati del test di eluizione devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2 e deve essere adottato il limite di 50 µg/l per il Vanadio (<https://www.iss.it/site/bancadatibonifiche/>). Tra i parametri inorganici deve essere garantita inoltre la ricerca di Nitriti, Boro, Fluoruri, Cianuri, Solfati e Cloruri (circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017 con protocollo n. 15786/STA);
- f. per il set analitico top-soil devono essere determinati tutti i parametri previsti per i terreni nonché i PCB ad alta risoluzione, oltre ad Amianto e PCDD/F (ad alta risoluzione);
- g. per il set analitico falda devono essere determinati i PCDD/F ad alta risoluzione, oltre a Bario e Vanadio. Non essendo stato determinato il Cromo esavalente in occasione dell’indagine preliminare condotta sulle acque sotterranee prelevate dal piezometro PZS1 (vedi RdP 4352/19 a pagina 69) deve essere ricercato anche questo parametro;
- h. il piano operativo degli interventi previsti (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare, delle informazioni per l’intercalibrazione dei metodi analitici del laboratorio privato, del dettagliato cronoprogramma con l’indicazione della data presunta di inizio dei lavori) unitamente alla richiesta del preventivo per le attività di sopralluogo e analitiche da eseguire deve essere concordato con i tecnici del Servizio Territoriale del Dipartimento di Taranto dell’ARPA Puglia in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l’esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;
- i. i dati di caratterizzazione devono essere restituiti in forma editabile secondo il format indicato dall’ARPA Puglia e devono comprendere:
 - tabelle di sintesi con i risultati della caratterizzazione (suolo e acque di falda), evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;

- mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti dove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area oggetto del Piano, evidenziando gli analiti presenti;
 - mappe di ubicazione dei piezometri e di diffusione areale dei contaminanti;
 - ubicazione dei sondaggi geognostici attrezzati a piezometro identificati nel verbale della conferenza di servizi del 15 gennaio 2008 con le sigle P1, P3, P4, P6, P7;
 - tavola recante indicazioni sulla raccolta delle acque meteoriche e notizie sul sistema di regimazione e raccolta delle acque meteoriche nonché sulle acque reflue prodotte;
- j. in base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, deve essere predisposta l'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota di APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642 (acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007), secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06" (<https://www.isprambiente.gov.it/files/temi/documentopervalidazioneparametrisito-specifici.pdf>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate deve essere allegata alla relazione contenente l'eventuale Analisi di rischio che deve essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)